

Riunione del 12 febbraio 2009

Presidente           Avv. Antonio Ricciulli  
Componenti        Avv. Massimo Rosi  
                          Avv. Thomas Martone

**CAF20/08/09 – Appello della società ASD Civitavecchia avverso il provvedimento del Giudice Unico Provinciale di Viterbo relativo alle gare n.2 e n.6 del Campionato di prima divisione maschile C.U. n. 20 del 14 gennaio 2009**

**LA CAF**

- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- udito il difensore del sodalizio appellante;
- osservato che il ricorso in appello risulta proposto avverso il provvedimento di omologa delle gare n. 2 e n. 6 del campionato di Prima Divisione maschile - girone unico (E) emesso dal Giudice Unico del Comitato Provinciale di Viterbo in data 14.01.2009;
- rilevato che, a norma dell'art. 67 R. Giur., il mezzo di impugnazione consentito avverso l'omologa di una gara è il reclamo; reclamo che, a pena di inammissibilità, deve essere però preannunciato verbalmente al primo arbitro dal capitano della squadra che lo coltiva e, sempre a pena d'inammissibilità, deve essere poi confermato per iscritto dal capitano ovvero da un dirigente del sodalizio;
- preso atto che dalla documentazione agli il reclamo suddetto non risulta essere stato proposto, essendovi solo un'istanza di riesame ai provvedimenti di omologa" inviata via telefax in data 15.01.2009;
- vista l'irritualità manifesta di siffatta procedura

**PQM**

Dichiara l'appello inammissibile e dispone incamerarsi la relativa tassa.

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 20.02.2009